



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLAFRANCA D'ASTI

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Piazza Goria - 14018 VILLAFRANCA D'ASTI (AT)

Tel. 0141-943100 – Email: atic810006@istruzione.it – PEC: atic810006@pec.istruzione.it

Sito web: www.icvillafrencadasti.edu.it

Codice Fiscale: 92061900053 Codice Univoco: UFTELU

CONTRATTO per prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'ex art.2222 del C.C. e successivi

ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell'art. 21 della Legge 59/1997;

VISTO l'art. 2222 c.c.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l'art. 7 secondo il quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

VISTO l'art. 43 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l'attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli esperti interni/esterni;

CONSIDERATA la necessità di individuare con urgenza un professionista psicologo per fornire supporto psicologico agli studenti per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello di Istituto in modo da prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti, con particolare riguardo per quelli in condizioni di fragilità socio-economico e culturale;

VISTA la nota 5228 del 03/11/2020 Protocollo d'intesa tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi relativamente alle modalità di attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;

VISTA la Determina Dirigenziale di indizione della procedura prot. n. 3965 del 25.10.2023;

Visto l'avviso di selezione ad evidenza pubblica prot. n. 3966 del 25.10.2023 che fissava come termine di presentazione delle candidature il giorno 09.11.2023 alle ore 12.00

Visto il proprio provvedimento di nomina della Commissione di Valutazione, di cui al prot. n. 4215 del 13.11.2023;

Visto il verbale di valutazione candidature ed elaborazione della graduatoria provvisoria acquisito agli atti in data 14.11.2023, con il prot. n. 4255

Vista la determina di pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui al prot. 4257 del 14.11.2023

Visto che non sono pervenuti reclami al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria

Vista la determina prot. n. 4348 del 20.11.2023 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva

VISTA la determina prot. n. 4349 del 20.11.2023 di affidamento dell'incarico al Dott. DONADIO Alessandro

VISTO il Programma Annuale 2023;

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale di Villafranca d'Asti - C.F. 92061900053 – Codice Univoco UFTELU, d'ora in poi denominato "committente" e rappresentato dal Dirigente Scolastico - Dott.ssa Silvia Montersino nata ad Asti il 30.12.1971

E

Il Sig. DONADIO Alessandro, nato a TORINO il 28/11/1992 C.F. **DNDLSN92S28L219B** e residente a TORINO in Via Chambery n. 4, di seguito indicato come "prestatore"

SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente contratto

Art. 2 - Oggetto della prestazione

1. Il presente contratto non costituisce rapporto di lavoro subordinato e il prestatore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo avente ad oggetto l'attività di assistenza psicologica agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Villafranca d'Asti.

L'obiettivo della prestazione è quello di garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello di Istituto in modo da prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti, con particolare riguardo per quelli in condizioni di fragilità socio-economico e culturale.

2. Il prestatore svolgerà le attività oggetto del presente contratto personalmente e non potrà avvalersi di sostituti; le prestazioni saranno svolte secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico ed eventuali variazioni di date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Lo sportello sarà svolto, esclusivamente previo appuntamento, in relazione ai casi da affrontare, presso un locale dedicato, nelle sedi dei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo.

Il servizio dovrà essere svolto in orario scolastico, tra le ore 9:00 e le ore 13:00 secondo la calendarizzazione degli interventi prenotati e dei plessi.

Di ogni incontro dovrà essere registrata su apposito registro, a cura del professionista psicologo, la data, la durata, il luogo.

Art. 3 - Durata della prestazione

La prestazione consiste nel numero massimo di **60 ore di attività professionale psicologica** e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed entro il 30/06/2024.

Art. 4 - Compiti e risultati attesi

Preliminarmente, il prestatore dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti nell'avviso pubblico ed elencati nei punti sottostanti, dichiarandosi altresì disponibile a collaborare con la Dirigente Scolastica e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto.

In particolare, nell'ambito delle attività previste per l'esperto rientrano anche i seguenti compiti, da svolgere con diligenza e puntualità:

- redigere e presentare il programma dell'attività affidata
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che dovessero essere indette
- compilare in modo chiaro ed esaustivo la dichiarazione delle ore prestate, che consegnerà al termine delle prestazioni medesime debitamente sottoscritta
- presentare una sintetica relazione al termine delle attività.

Il servizio di assistenza psicologica richiesto dalla Scuola dovrà:

- offrire ascolto, consulenza e sostegno agli alunni in difficoltà che ne avranno fatto richiesta
- fornire un supporto psicologico per rispondere ai traumi e ai loro disagi, ma anche di condivisione delle modalità di adattamento a disposizione
- individuare e affrontare problematiche interiori irrisolte, condizioni di disagio, problematiche scolastiche, sia in riferimento ad aspetti emotivo-affettivi che dinamico relazionali
- confrontarsi rispetto a tematiche specifiche e acquisire uno stile positivo di interazione.

Art. 5 - Compenso

Il corrispettivo orario della prestazione oggetto del presente contratto è determinato in **€ 40,00** (quaranta/00) **al lordo dell'IVA, se dovuta, e delle ritenute di legge a carico del prestatore incluse**, ed è **omnicomprensivo, per il numero di ore di attività effettivamente prestate, debitamente certificate** e documentate dalla dichiarazione ore da consegnare al termine delle attività. Il compenso massimo non potrà superare € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) complessive al lordo dell'IVA, se dovuta, e delle ritenute di legge a carico del prestatore incluse.

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali IVA nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d'opera, comprese le spese di trasporto per gli spostamenti.

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 Dlgs. 165/2001, il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo.

La prestazione non dà diritto al trattamento di fine rapporto, non è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2 comma 26 e ss. Della Legge 335/1995 ed al Decreto del Ministero del Lavoro 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, non rientra nel campo di applicazione INAIL.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 gg. dal ricevimento della fattura per prestazione occasionale.

Ai fini della liquidazione, il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione Scolastica:

- **fatturazione elettronica o notula**
- **dichiarazione delle ore prestate**
- **dichiarazione di Responsabilità personale relativa alla posizione fiscale – previdenziale** e alle modalità di accreditamento del corrispettivo presso un Istituto di Credito con indicazione di titolarità conto, denominazione Istituto, IBAN

Art. 6 - Altre disposizioni : incompatibilità / risoluzione / sicurezza sul lavoro / penali

▪ **INCOMPATIBILITA'**

Il contraente si impegna, per tutta la durata del contratto, a non stabilire alcun altro rapporto professionale con gli alunni e i loro familiari dell'Istituto Comprensivo di Villafranca d'Asti.

▪ **RISOLUZIONE**

Il presente contratto potrà essere risolto dal committente, in qualunque momento e senza preavviso ed indennità, in caso di impedimento o di irregolare adempimento di quanto convenuto o per situazione di accertata di incompatibilità alla prestazione stessa ; potrà inoltre essere risolto per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l'annullamento delle attività: in caso di risoluzione anticipata, sarà corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività e alle ore effettivamente prestate.

▪ **PENALI**

In particolare, nel caso in cui il prestatore, entro la scadenza fissata, non abbia portato a termine quanto previsto dal presente contratto, il committente avrà la facoltà di risolvere il contratto con il recupero di eventuali importi corrisposti per il periodo della mancata prestazione, salvo il risarcimento dei danni nel caso che dalla mancata prestazione sia derivato un danno all'Amministrazione stessa, anche sotto forma di perdita di eventuali finanziamenti o contributi. Tale penale non sarà applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile al prestatore.

▪ **SICUREZZA sul LAVORO**

Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti prescritti per l'attuazione delle misure protettive indicate nel Decreto Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii previsti in materia di " Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Per eseguire la prestazione oggetto del contratto, il contraente si atterrà alle prescrizioni stabilite dal Dirigente Scolastico, secondo le indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, consultabile dal contraente a richiesta, nei locali di segreteria.

Ove l'emergenza sanitaria lo richiedesse, il contraente dovrà adeguarsi agli obblighi eventuali di rispetto di tutte le procedure interne stabilite, in merito all'accesso nei locali scolastici, con riguardo al possesso delle certificazioni di legge, all'igienizzazione delle mani, alla rilevazione della temperatura corporea, al rispetto del distanziamento e all'obbligo della mascherina chirurgica, sempre a carico del prestatore autonomo.

Art. 7 - Registrazione e Imposta di bollo

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte II della Tariffa allegata al DPR n. 131/86 relativa al TU sull'imposta di Registro.

L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del prestatore.

Art. 8 - Riservatezza

Nell'espletamento della prestazione, l'esperto è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi e/o divulgate.

La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Silvia Montersino.

Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente - il Titolare del trattamento dati e gli amministrativi incaricati - al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016.

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

Art 10 – Obblighi accessori

Il prestatore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Il prestatore solleva il committente da qualsiasi responsabilità per danni a persone / cose che possano derivare dall'espletamento dell'attività.

L'Istituzione Scolastica provvede, limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione, all'estensione della copertura assicurativa per responsabilità civile conto terzi, già in essere per le altre componenti scolastiche.

Art. 11 - Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del presente contratto e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il Foro di Asti.

Villafranca d'Asti, li 20.11.2023

Il prestatore
Alessandro Donadio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Silvia MONTERSINO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse